

Sbagliato il procedimento che vuole mutare la Carta

di Marina Calamo Specchia

(Professore straordinario di Giustizia Costituzionale
nell'Università di Bari)

Il 25 giugno 2006, data del referendum sulla riforma costituzionale voluta dal Governo Berlusconi, coincide per una strana alchimia con il sessantesimo anniversario della prima riunione plenaria dell'Assemblea costituente, con una differenza sostanziale: il 25 giugno 1946, marcato da un altissimo spirito unitario, il 25 giugno 2006 segnato dalla conflittualità politica endemica e dalla delegittimazione delle istituzioni. Ma qual è il significato del referendum costituzionale? L'art. 138 Cost. disciplina il procedimento di revisione costituzionale prevedendo come fase eventuale un "appello" al popolo, strumento offerto alla minoranza (soggetti proponenti sono 1/5 dei membri di ciascuna Camera, 5 consigli regionali o 500.000 elettori) per "opporsi" ai contenuti della revisione. Il referendum è, dunque, un istituto di garanzia delle minoranze come dimostra la clausola che esclude il referendum (maggioranza dei 2/3 conseguita in seconda lettura che esprime un ampio consenso politico). Una seconda interpretazione discende dalla trasformazione in senso bipolare del sistema politico che induce una lettura evolutiva dell'art. 138: anche una componente maggioritaria può proporre il referendum a sostegno del progetto approvato in seconda lettura a maggioranza assoluta. È il caso del referendum dell'ottobre 2001, di natura confermativa, a differenza del referendum del 25 giugno 2006, di natura oppositiva.

Il procedimento innescato con la riforma del 2005 è inadatto per due ragioni: 1) perché l'art. 138 è stato pensato per la manutenzione ordinaria della Costituzione (ad oggi sono state approvate 16 leggi di revisione, delle quali 14 a carattere puntuale e 2, quelle del 1999 e del 2001 concernenti rispettivamente 4 e 16 articoli); 2) perché una riforma di così ampia portata coarta il principio della sovranità popolare e la libertà del voto, obbligando l'elettore a votare non per i singoli istituti coinvolti dalla riforma ma per un pacchetto dal contenuto disomogeneo e poco comprensibile ai non addetti ai lavori. Il progetto prevede: a) ribaltamento del principio parlamentare e rafforzamento del primo ministro non compensato da un potenziamento degli istituti di garanzia, tra i quali il Presidente della Repubblica, che perde il più rilevante contrappeso costituzionale, il potere di scioglimento, trasferito al primo ministro, con conseguente alterazione del rapporto fiduciario controllato saldamente dal premier e dalla "sua" maggioranza; b) imbarbarimento degli equilibri interni al Parlamento, con la polverizzazione del procedimento legislativo in tre sub-procedimenti, di cui due monocamerale e uno bicamerale con meccanismi di blocco incrociati dell'attività legislativa e di concentrazione del procedimento legislativo nella sola Camera dei deputati; c) frantumazione del principio unitario, attraverso la devoluzione di competenze legislative esclusive alle regioni in materie delicate come l'organizzazione sanitaria e i programmi formativi scolastici, che alterano profondamente il principio d'eguaglianza nel godimento dei diritti sociali, ossia l'identità dello status di cittadino.

L'appuntamento del 25-26 giugno rappresenta un monito per le coscienze: respingere il referendum è una scelta che conferma la fiducia nella Costituzione "di tutti" e l'adesione a principi comuni alla nazione intera e condivisi dalle forze politiche della Costituente, distanti ideologicamente ma accomunate dalla volontà di riscattare gli italiani dall'oblio del recente passato e dalla responsabilità di una scelta che avrebbe

orientato il futuro il paese. E la scelta sul futuro (prossimo) del nostro Paese dipende, per fortuna, ancora da noi.